
DEL PREAMBOLO AB INTESTATO

**Di Francesco Pellegrino ne' beni posti
dentro il distretto Napolitano**

A F A V O R E

**Di Antonio Salvio, in esclusione delle sorelle
di lui, ed in esclusione de' figli del
fratello, e della sorella premorti.**

C O M M I S S A R I O

**Il meritiss. Giudice della G.C. Sig. D. Vincenzo
Sanseverino.**

**In Banca di Menecillo :
Scrivano Vincenzo Pisani :**



Critica (24)

OTTEGHEMI AN GIOVANNI PAULI

Il signor ...
...
...

MEMORIA


...
...
...

CONCLUSIONI

...
...
...

...
...

...



POchi di prima della decisione da farsi dalla G. C. per la successione di Francesco Pellegrino mi veggio obbligato a dettar questa breve memoria in difesa di Antonio Salvio , per ottenergli il preambolo del detto Francesco *ab intestato* in esclusione di tutti gli altri pretensori . Trattandosi di successione di beni posti dentro il distretto Napolitano , il suo dritto in forza delle nostre Consuetudini è certo . Questo suo certo dritto io dimostrerò , dopo che avrò accennato la specie del fatto .

Essendo Francesco Pellegrino trapassato *ab intestato* , ed avendo lasciati tutt' i suoi beni dentro il distretto di Napoli , pretende l' eredità di lui Antonio Salvio , ch' è figlio di Anna Maria Pellegrino , la quale fu sorella germana del defunto , e che perciò , come volgarmente diciamo , è nipote *ex sorore* dell' istesso Francesco : e con lui pretendono di concorrere non solo le sorelle di lui Giuseppa , e Vincenza Salvio , m' ancora Giuseppa , e Maria Salvio , figlie di Salvatore , lor fratello premorto , e Saverio , Vincenzo , ed Antonia Lerro , figli di Anna Salvio , altra lor premorta sorella , che son pronipoti *ex sorore* di Francesco Pellegrino .

Io prendo a dimostrare , che il dritto di succedere nel proposto caso , compete al solo Antonio Salvio , in esclusione di tutti gli altri pretensori . Imperocchè non possono per le nostre Consuetudini concorrere con lui Giuseppa , e Vincenza Salvio , perchè sono escluse come sorelle : non posson concorrere Giuseppa , e Maria Salvio , tuttochè sien figlie di Salvatore , fratello premorto di Antonio , perchè

A

so

sono escluse come rimoziori, e non soccorse da dritto di subingressione: e finalmente non posson concorrere Saverio, Vincenzo, ed Antonia Lerro, perchè sono esclusi non solo come rimoziori, m' ancora come figli di sorella. Ad eseguire la proposta dimostrazione conviene, che brevemente si esponga la Consuetudine *si quis, vel si qua*, che parla delle successioni intestate di colui, che muore senza discendenti, per indi venire allo special caso, che abbiamo per le mani.

L' accennata Consuetudine è scritta ne' seguenti termini. *Si quis, vel si qua ab intestato decesserit, filiis, seu liberis legitimis non extantibus, tunc PROXIMIORES ex parte patris succedunt in bonis omnibus defuncti, præterquam in bonis, quæ obvenerunt eidem defuncto a matre, vel aliquo ex linea materna, in quibus proximiores ex parte matris succedunt.*

Due cose son da notarsi nella trascritta Consuetudine, la distinzione de' beni, e la chiamata de' prossimiori fra rispettivi congiunti *ex parte patris*, ed *ex parte matris*. Con l' avere la Consuetudine introdotta la distinzioni de' beni, e de' congiunti in due classi, ci propone un ordine di succedere diverso da quello, che trovasi stabilito per lo dritto comune nella novissima Novella 118. dell' Imp. Giustiniano. Con l' avere però la Consuetudine istessa invitato i rispettivi successori in ciascheduna delle due classi *jure proximiorum* senza differenza di agnati, e di cognati, e di maschi, e di femmine, è uniforme in questo allo stesso dritto comune accennato nella detta Novella.

Generalmente dunque la Consuetudine *si quis, vel si qua* dispone, che a colui, che muore senza discendenti, succedano con la distinzione de' beni *proximiores ex parte patris*, e *proximiores ex parte matris* secondo la prerogativa del grado.

Ma questa general disposizione della Consuetudine vien limitata in due soli casi espressi in due separati paragrafi, ne' quali si dà la preferenza al maschio per escludere la sola sorella *consanguinea*. Di questi speciali casi il primo è contenuto nel §. *sed si morienti* con queste parole, *Sed si morienti ab intestato absque liberis supersunt frater, seu fratres, nepotes, & pronepotes, & in infinitum descendentes*

ex

ex fratre, vel fratribus præmortuis, tunc licet frater sit in gradu proximior decedenti, nihilominus filii, vel filia, nepotes, & neptes, pronepotes, & proneptes, & alii descendentes ex fratre, vel fratribus præmortuis, æqualiter succedunt cum fratribus defunctæ personæ, in stirpem scilicet; ita quod si inter ipsos nepotes, & pronepotes, & deinceps fratrum præmortuorum sint fœminæ, quæ habeant fratres consanguineos, ipsæ mulieres a præmissa successione excluduntur, cum fratres habeant eas maritare, ut superius dictum est.

In questo caso dunque al defunto succedono insiem col fratello superstite, il qual è il *prossimiore*, i discendenti ancora del fratello premorto, sebbene più remoti sieno, *jure infinite rappresentationis in stirpem*; ed in questo caso istesso si dispone l'esclusione della femmina a favore del fratello consanguineo, che ha l'obbligo di maritarla.

Il secondo caso poi limitante la general disposizione della Consuetudine è contenuto nel seguente §. *quod autem*, il qual è mal conceputo, ed oscuro in modo, che non s'intenderebbe senza il lume della storia. Per ben intendersi dunque questo paragrafo, è da sapersi l'occasione, per cui fu fatto, di che ci ha lasciato la notizia il primo commentatore Napodano, il quale avendo pubblicati i suoi commentarj quarant'anni dopo la compilazione delle nostre Consuetudini, può con ragion chiamarsi autor sincrono; e perciò a lui non può negarsi quella fede, che ad ogni storico contemporaneo si debbe. Ci fa egli dunque sapere, che fattasi la divisata eccezione contenuta nel §. *sed si morienti*, nacque il dubbio, se l'ampla rappresentazione, la quale erasi quivi stabilita nel caso della sopravvivenza del fratello premorto, dovesse aver luogo parimente nell'altro caso, in cui sopravvivano, non già i fratelli del defunto, cioè i fratelli congiunti in secondo grado, ma i fratelli cugini congiunti in quarto grado, sien patrueli, sieno amitini, sieno consobrini, ed i discendenti d'altri cugini premorti. Per togliere un tal dubbio, Carlo d'Angiò, per cui comando furono raccolte, e pubblicate le Consuetudini, fece dal suo Consiglio dichiarare, che l'ampla rappresentazione, la quale ha luogo a prò de' discendenti del fratello premorto, per concorrere col fratello del defunto,

dovesse aver luogo parimente a prò de' discendenti del fratel cugino premorto, per poter concorrere *in stirpem* col fratel cugino sopravvivate, e nella stessa maniera, che si era detto per quelli. Ed a tal uopo si fece la seconda limitazione della general chiamata contenuta nella Consuetudine *si quis, vel si qua*, e fu espressa nel §. *quod autem* colle seguenti parole. *Quod autem dictum est in fratribus, nepotibus, pronepotibus, & proneptibus fratrum premortuorum, & deinceps; eis non extantibus, intelligendum est de aliis (scilicet fratribus spiega il Napodano, cioè de' cugini) in ulterioribus gradibus constitutis, agnatis, vel cognatis.* Onde siccome cessa la prerogativa del grado nel concorso del fratel sopravvivate, e de' discendenti dell' altro fratel premorto, di modo che questi *jure infinita representationis* succedono *in stirpem* con quello; così cessa ancora la prerogativa del grado, dove concorrano un fratel cugino del defunto, ed i discendenti degli altri cugini premorti. E sebbene Orazio Montano abbia portato singolare opinione nella *contr. 2.*, dicendo, che la limitazione del §. *quod autem* dovesse aver luogo non solo quando esistessero i cugini, m' anche qualora esistessero i sobrini del defunto; niente di meno la spiegazione del Napodano sostenuta dal fatto è stata a ragione ricevuta dal Foro, come più giù si vedrà.

Finalmente si soggiugne una general dichiarazione relativa ad ambi gli speciali casi contenuti ne' trascritti paragrafi, dicendosi, *& in praemissis appellatione fratris soror non continetur.* E questo conferma, che sol ne' casi premessi *appellatione fratris soror non continetur*, e che fuori de' premessi casi, che formano due eccezioni, ha luogo la regola generale, che chiama i prossimiori, cioè i congiunti secondo la prerogativa del grado senza preferenza di agnazione, e di sesso.

In effetti siccome è certo, che ne' casi compresi ne' due divisati §§., che formano due eccezioni della regola generale, la femmina è esclusa dal solo fratel consanguineo; così è del pari certo nel Foro, che negli altri casi non compresi ne' detti due §§. la donna non è esclusa affatto, nè

nè meno dal suo fratel consanguineo: Sicchè se al defunto sopravvivano il patruo, e l'amita, succederanno tutti e due, non ostante che sieno fratello, e sorella fra di loro, perchè questo caso non è compreso nella limitazione de' due mentovati §§, e si regola con la general disposizione della Consuetudine, che chiama *proximiores ex parte patris*, e *proximiores ex parte matris* nelle rispettive classi de' beni. E per l'istessa ragione, se saran superstiti l'amita del defunto, e il figlio del patruo del defunto medesimo, o il patruo magno, l'amita, quantunque femmina, escluderà il figlio del patruo, o il patruo magno, i quali sono in grado più lontano di lei. Stabiliscono questa verità il Napodano sulla Consuetudine, *si quis, vel si qua n. 137.*, Gio: Angelo Pisanelli nella postilla marginale al citato luogo del Napodano, il Presidente de Franchis *dec. 153. n. 11.*, Molfesio, ed altri.

E' da dirsi parimente caso non compreso nelle limitazioni de' due esposti §§, se muoja taluno, e lasci sobrini detti presso di noi *fratres tertii*, ancorchè tali sobrini sien fratelli, e sorelle fra di loro. Onde dovendosi la successione regolare colla general disposizione della Consuetudine, che chiama i *proximibri*, non potrà aver luogo la rappresentazione, se vi esistono figli de' sobrini, nè potrà il fratello escludere la sorella consanguinea. Onde tutt'i congiunti di sesta grado, senza differenza di sesso, in capita succederanno.

Questa dottrina si ha per indubitata nel nostro Foro secondo il vero senso della Consuetudine, spiegatoci fortunatamente dal Napodano col fatto istorico, e non con argomenti del dritto comune per lo più poco convenienti ad interpretar le Consuetudini Napolitane. Ed il miglior Glossografo (1) dopo il Napodano (2) ebbe per certo, ed incontrastabile, che *ad successionem sobrinorum indiscriminim femina admittuntur simul cum masculis in bonis sitis intra districtum*.

Il Reggente de Marinis (3) stabilì ancora la stessa conclusione.

(1) Carlo de Rosa.
 (2) Nella sua glossografia in §. quod autem n. 634. e seg.
 (3) Resol. lib. 2. cap. 208. n. 16.

ne come esente da ogni dubbio. E l'Presidente de Franchis in questi precisi termini ne reca la decisione fatta per l'eredità di Fabio Lembo a ruote giunte dal S. C., con la quale fu riyocato il decreto diversamente profferato dalla G. C.. *Ex prædictis S. C. admisit ad successionem Fabij feminas existentes etiam cum fratribus in capita, quia licet per consuetudines femina soror excludatur a successione per masculos fratres, nihilominus quia consuetudines prædictæ fuerunt intellectæ in casibus prædictis tantum, & non ultra; & consuetudo dicit, in præmissis appellatione fratris sororem non contineri; & casus, de quo agebatur erat ultra præmissa, idcirco fuit admissa soror; & in hoc, & in capite præcedenti fuit reformata sententia Magnæ Curie (i).*

Ciò promesso, egli è a riflettersi per lo special caso, di cui si tratta, che due dubbj si posson fare. Il primo si è, se col nipote *ex fratre*, o *ex sorore* del defunto possa concorrere *jure subingressionis* il pronipote. Il secondo, se col nipote *ex fratre*, o *ex sorore* possa concorrere la nipote, di lui sorella.

Or questi dubbj non sono nuovi: furon fatti ne' primi tempi; ma la costante dottrina del nostro Foro, e le uniformi decisioni de' nostri supremi tribunali, che sono da reputarsi gli ottimi interpreti delle patrie Consuetudini, gli fecero cessare. Sicchè da gran tempo non più si dubita, che a' figli del nipote promosso non competa diritto di subingressione per concorrere col nipote superstite alla successione del zio; nè più si dubita, che alla stessa successione non possa aspirare insieme col nipote *ex fratre*, o *ex sorore* ancor la di lui sorella.

In quanto riguarda il primo punto essendosi avuto per vero, che nella linea collaterale sia necessaria la esistenza o del fratello conranguineo, o del fratel cugino, per darsi l' ampliata subingressione a favore de' figli, e discendenti dell' altro fratello premorto, o dell' altro premorto cugino, è chiara la conseguenza, che non essendo nel caso proposto superstite al defunto alcun fratello, ma solo il nipote, e i discendenti da altro nipote premorto, non possa

(i) *De Franchis decis. 24. n. 13.*

aver luogo la subingresso, e che dovendo succedere i soli proximiori, si ammetta alla successione il solo nipote, esclusi i figli dell' altro nipote premorto.

Per rispetto poi del secondo punto si è parimente avuto per vero, che la esclusione della sorella consanguinea a favore del fratello di lei, espressa nel §. *sed si morienti*, e nel §. *quod autem*, abbia luogo ancora in questo caso, il quale può dirsi in que' paragrafi compreso; giacchè non solo nel primo §., in cui si parla del fratello superstite, e de' figli, nipoti, pronipoti, ed ulteriori discendenti dell' altro fratello premorto, che concorrano alla eredità di un fratello defunto, si legge: *ita quod si inter ipsos nepotes, & pronepotes, & deinceps fratrum præmortuorum sint familie, quæ habeant fratres consanguineos, ipsæ mulieres a præmissa successione excluduntur, quum fratres ipsas habeant maritare, ut superius dictum est; ma nella fine dell' altro §. quod autem, soggiugnendosi una espressa generica, e relativa ad entrambi i §§., si dice: & in præmissis appellatione fratris soror non continetur.* E' stato perciò ricevuto nel nostro Foro costantemente la interpretazione, che dal secondo grado, in cui sono i fratelli, e le sorelle; fino al quarto, in cui sono i patrueli, gli amitini, ed i consobrini, i quali tutti con general vocabolo noi chiamiam cugini, la sorella sia esclusa dal fratello consanguineo. E poichè la donna per essere esclusa deve avere il paragio *in linea*, cioè unico paragio nella linea paterna, ed unico paragio nella linea materna; quindi è, che se la donna il paragio non abbia conseguito, sarà il fratello obbligato a darglielo: e se l' abbia conseguito, il fratello acquisterà la successione senza obbligo di darle altro paragio. Dond'è nata la formola adoperata *ab antiquo* nella G. C., e nel S. C. della solita clausola aggiunta ne' decreti di somiglievoli preamboli interposti a favore de' maschi, *cum onere dotandi sorores de paragia, nisi fuerint dotatae.*

Di questa antichissima costante interpretazione della Consuetudine ammessa nel Foro, donde sorge un *jus moribus receptum*, eccone la certa pruova.

Il Presidente de' Franchis rapporta l' esame fatto del caso; in cui concorreato alla successione di Porzia Cantelmo la

nipote *ex fratre*, Brianna Cantelmo, ed il pronipote *ex altera nepte premortua* Carlo Pagano. Tutta la difficoltà consistea nel vedersi, se il figlio della nipote premorta potea esser socorso dalla subingresso, onde rappresentando la madre, avesse potuto concorrere con la nipote. Ma il S. C. a ruote giunte nel dì 17. dicembre del 1581. decise a favore della nipote Brianna Cantelmo, escludendo dalla successione il pronipote. *Decessit D. Portia Cantelma, relicta nepte ex fratre, existenti in tertio gradu... et superstiti filio alterius neptis existenti in quarto gradu... Dubitatum fuit an ambo in successione concurrerent? vel sola neptis? Et dicebatur, quod de jure communi non erat dubium, quod hic filius alterius neptis excludatur per text. in l. avunculo Cod. com. de success., est enim in ulteriori gradu. De jure consuetudinario Civitatis Neapolis dicebatur, quod nec erat dubitandum, quia consuetudo, quæ incipit si quis, vel si qua, vocat ad successionem proximiores ex parte patris in bonis intra districtum, & sic admitteretur neptis, tamquam proximior, excluso pronepote descendente ex fratre. Dubium tamen faciebat consuetudo prædicta in VERBIS, SED SI MORIENTI, dum admittit subingressionem in linea collateralis ultra gradus etiam de jure communi permissos, decedente fratre, & superstitibus filiis alterius fratris, & deinceps. Et propterea dicebat Dom. Carolus Paganus, filius neptis, quod ipse debuit concurrere in successione D. Portiæ Cantelmæ cum D. Brianna Cantelma nepte, non obstante, quod ipse D. Carolus sit in remotiori gradu; scilicet in quarto, & dicta D. Brianna in tertio. Sed dictum fuit, quod consuetudo prædicta expresse vocat proximiores, & NEAPOD. IBI IN VERBO PROXIMIORES IN PRINC. dicit, quod inter eos, qui sunt ex eadem parte, habet locum prærogativa gradus de jure communi, secus autem de jure consuetudinario in casu, qui ponitur in d. consuetudine IN VERS. SED SI MORIENTI, ET APOSTILL. Gasparis de Leo, quæ incipit VIDE IN GL. FOL. 121., dicit, quod Neapod. vult dicere, quod non attenditur proximitas gradus in casu versiculi SED SI MORIENTI, etiam quando tractatur de successione paterna, in aliis, si sunt ex eadem linea, & parte, habet locum prærogativa gradus, & hæc quæstionem in spe-*



*specie decidit CAPYC. IN APOSTILLA SUPER CON-
SUE TUDINE PRÆDICTA IN VERBO AD SUCCESSIONEM*, quia non datur subingressio ultra filios fratrum consobrinorum, ut est dictum IN DECIS. 24. Cui decisioni addendum est, quod hanc declarationem, scilicet, quod non detur subingressio in linea collateralis, nisi in casibus prædictis, tenet BART. MARTIALIS IN D. CONSUE TUDINE IN 1. GLOSS. IN APOSTIL.; QUÆ INCIPIT ISTA CONSUE TUDO F. 112., Gaspar de Leo IN APOSTILLA, QUÆ INCIPIT, QUOD VERSICULUS, ET ANTONIUS DE ALEXAN. IBIDEM IN APOSTIL., QUÆ INCIPIT VIDE INERA fol. 177.

Mantova il detto Presidente de Franchis altre decisioni fatte, colle quali fu negata la subingressione in simili altri casi nella linea collaterale, e quindi soggiunge, che questo caso si sarebbe potuto decidere colla stessa ragione, e colla stessa regola delle altre decisioni. Ma ciò non ostante a lui era sembrato necessario di registrare ancora la decisione di questo caso, perchè essendo infinite le liti, che tutto giorno si eccitano sulla materia consuetudinaria; le speciali decisioni valde conferunt ad secundas judicantium conscientias, & veriores sunt, ut dicit Purpuratus IN RUB. ff. SI CERT. PET. IN FIN. Ideo hæc decisio posita fuit die 17. decembris 1581. junctis duabus tulis penes Milonem. Finalmente conchiude sull'autorità di gravi Dottori esser giovevolissime le decisioni de' particolari casi per la ragione, che *consultare per regulas generales est Doctoris positivi* (1).

Giovanni Andrea di Giorgio dimostrò esser cosa indubitata, che alla successione di Giovanni Andrea Parnasi dovea succedere la nipote *ex sorore*, ma non mai i pronipoti, ch' eran figli di altra nipote premorta. *De jure consuetudinario præfertur proximior in gradu cum distinctione bonorum D. CONSUE T. SECUNDA SI QUIS, VEL SI QUA, præterquam quando superest frater, vel progenies fratris, UT IN D. 3. CONSUE T. SED SI MORIENTI, vel præterquam quando superest frater consobrinus, & progenies al-*

(1) De Franchis decis. 266.

alterius, ut IN D. 4. CONSUE. QUOD AUTEM, quibus duobus casibus exceptis, semper præfertur proximior in gradu.

Applicando nunc ad casum, decessit Jo: Andreas Parnasius, succedit Livia neptis ex sorore, quæ est proximior in gradu, non isti pronepotes ex nepte, qui sunt in ulteriori gradu, qui non possunt subingredi locum matris de jure Romano, minus de jure consuetudinario, quia non est casus illius consuetudinis; propterea remanet tam jus commune, quam CONSUETUDO SI QUIS, VEL SI QUA sine correctione, ut proximior succedat, cum non agatur de successione fratris carnalis, nec fratris consobrini, nec supersit frater carnalis, vel consobrinius, ut progenies alterius possit æquari per beneficium DICTI §. QUOD AUTEM (1).

Presso il Reggente Revertera si legge un simile esame essersi fatto a relazione del S. C. nel Collaterale a dì 5. luglio 1560. coll' intervento di undici votanti. Alla successione di Pietro Sorna, Vescovo di Policastro, concorreato Diego, ed Anselmo Venato, nipoti *ex sorore* del defunto, ed Annibale Macedonio, figlio d' Isabella, sorella germana di detti nipoti. Il Collaterale decise, che la successione spettasse a' soli nipoti Diego, ed Anselmo Venati, escluso il pronipote Annibale Macedonio, sì perchè non era soccorso dalla subingressione, sì perchè quando anche avesse potuto rappresentar la madre, siccome costei sarebbe stata esclusa da' fratelli, così sarebbe rimasto escluso ancor' egli. Decise ancora, che al detto pronipote *ex persona* della premorta sua madre neppure spettava il paraggio, perciocchè essendo quella stata dotata dal padre, non l' era dovuto altro paraggio nelle successioni di linea collaterale tanto su de' beni antichi, quanto su de' beni di nuovo acquisto del defunto. *Ab intestato defuncto Episcopo Policastroensi, dubitari contigit in S. C., an ad illius successionem, ad quam aperto jure veniebant duo nepotes de Venato ex sorore præmortua, potuisset insimul concurrere filius alterius neptis similiter præmortuæ, quæ fuerat soror utrinque conjuncta dictorum duorum nepotum?*

Sog-

(1) Io: Andreas de Giorgio alleg. 30. n. 70. & 71.

Soggiugne il Revertera le ragioni del pronipote Annibale Macedonio; e quindi dice. *Cæterum discusso articulo in Collaterali Consilio ad relationem Sacri Consilii Castri Capuani sub die 5. julii 1560. , cum votantes essent numero undecim, fuit contrarium decisum; nimirum ad successionem prædictam nullo pacto cum nepotibus concurrere potuisse pronepotem ex nepte præmorta, quæ erat soror dictorum nepotum; sicque individualiter tentum, fieri locum in casu proposito dispositioni dictæ consuetudinis **SED SI MORIENTI**, & hoc ex dictis per Napod. **IBIDEM**, **IN VERB. IN INFINITUM**, ubi dicit consuetudinem illam loqui in linea transversali, nullam inter illos de hac linea distinctionem facientem: id quod expresse decidere videtur textus **IN VERS. QUOD AUTEM**. Et clarius dixit idem Napod. **IN VERB. SOROR NUM. 298.**, ubi dicit, quod si aliquis decesserit, superstitibus sibi fratre consobrino, & filio sororis consobrino, quod solus frater consobrino succedit, excluso prorsus filio sororis consobrino. Unde si in casu, de quo agebatur, superstes fuisset neptis præmorta, quæ erat nupta, certe cum fratribus concurrere non poterat: ergo nec ejus filius ad textum **IN CAP. 1. §. HOC AUTEM NOTANDUM DE HIS, QUÆ IN FEUD. DAR. POSS.**, & per Andr. **IN CAP. I. IN ADDIT. IN PRINC. DE NATUR. SUCCESS. FEUD.** Nec pariter dictum fuit potuisse hunc pronepotem super bonis dicti Episcopi ex persona ejus præmortuæ matris paragium prætendere ex eo, quod fuerat illa a patre suo dotata, satis enim fuit in præcedenti decisione demonstratum, in terminis Consuetudinis **SED SI MORIENTI** in linea collaterali paragium sorori non dari: idque tam super bonis defuncto fratri obventis ex successione paterna, sive materna, quæ hodie fraternal bona dicuntur, quam super aliis per ipsum fratrem in vita acquisitis, cum contenta esse debeat paragio, quod habuit, vel si non habuit, quod ei competit super bonis paternis, & maternis, cum pater, vel mater e vivis decesserunt.*

E per la esclusione ancora del paragio mentova l'istesso Reggente un'altra decisione fatta dall'istesso Collaterale nella causa tra Girolama di Venato, Camillo Villano, ed altri. Idemque demum per idem Sacrum Consilium facta similiter relatione in Collaterali Consilio, Dominis Regiam Cancellariam

riam regentibus pariter in votando intervenientibus, fuit decisum in alia causa vertente inter Hieronymum de Venato, & Magnificum Camillum Villano, ac litis consortes, nimirum, ut soror, vel alia foemina lineae collateralis, quae alias a patre suo, vel a matre, vel a patruo fuerit dotata, si contigerit fratrem ab intestato sine liberis neri, aliis fratribus relictis, nullo pacto, nec super bonis fratri defuncto obventis ex successione paterna, vel materna, nec super aliis per ipsum in vita acquisitis, cum fratribus succedere, possit, neque super eisdem paragium pretendere (1).

Il Reggente de Marinis in brevi parole rileva la esclusione del figlio della nipote, specialmente per la ragione, che la nipote istessa, se fosse stata superstite al zio defunto, sarebbe esclusa dal fratello di lei. *Minus etiam poterat hic filius praedefunctae neptis, jure nostro, municipali attentio, cum avunculis suis concurrere, quia adhuc si mater sua esset viva, cum fratribus ad communis avunculi successionem concurrere non poterat, etenim nimis vulgatum est, ut in hac Civitate frater sororem excludat, etiam in linea collateralis per textum apertum in Consuetudine SED SI MORIENTI hic relata (1).*

Antonio Capece reca parimenti un'antichissima decisione del S.C. per la successione consuetudinaria di Girolamo Carafa, alla quale aspiravano il Duca di Mondragone Gian Vincenzo Carafa, e Federigo di lui fratello, nipoti ex fratre del defunto, ed Ippolita, e Camilla Carafa loro sorelle, e ci fa sapere, che il S. C. ebbe per indubitata la esclusione delle dette sorelle per la ragione appunto da me additata, cioè per la loro esclusione espressa nel tenore §. Sed si morienti, e nel §. quod autem. Ecco le parole: *Et quidem quoad successionem dicti Hieronymi fuit facta dubitatio, ex qua consuetudo Civitatis Neapolitanae, SI QUIS, VEL SI QUA IN FINE, loquens de successione collateralium dicit, ita quod si inter ipsos nepotes, & pronepotes, & deinceps fratrum praemortuorum sint fami-*

(1) Francesco Reverera decis. 418.
 (2) Reg. de Marinis observat. sulla detta decis. del Reverera 418. n. 4.

na, quæ habeant fratres consanguineos, ipsæ mulieres a præmissa successione excluduntur, quum fratres ipsas habeant maritare, scilicet in successione adscendentium juxta CONSUET. ut superius dictum est; & postea **IN CONSUETUDINE QUOD AUTEM** dicitur, & in præmissis appellatione fratris soror non continetur (1).

Il Presidente de Franchis ci fa sapere d'essersi fatto nel S. R. C. più volte questo esame, e di essersi deciso, che la nipote non possa concorrere col nipote di lei fratello alla successione del comune zio. E ci fa sapere d'essersi deciso ancora, che alla nipote stessa neppure spetti paraggio sopra i beni del zio, bastandole di essere stata dotata de bonis paternis, & maternis, tuttocchè non abbia avuto paraggio su de' beni del zio. *Fuit alias dubitatum, mortuo avunculo, superstitibus nepote, & nepte, dotata a patre vel matre, & non de bonis avunculi, an deberet neptis succedere avunculo, de cujus bonis non fuit dotata, una cum fratre, an vero per Consuetudines Civitatis Neapolis neptis per fratrem excludatur? Et tam in prædicta causa, quam in causa Catharine de Oliverio ad præsens decisa, quæ remansit post mortem Thomæ de Oliverio una cum Henrica de Oliverio, sorore, & fratre ex uno latere conjunctis dicto Thomæ, fuit decisum, quod hæc soror excluditur a successione prædicta* **EX TEXTU CONSUETUDINIS SI QUIS, VEL SI QUA IN VERS. SED SI MORIENTI, & IN VERS. QUOD AUTEM DICTUM EST.**

Passandosi quindi dal Presidente de Franchis ad esporre le ragioni, per le quali alla sorella nel divisato caso non si debba il paraggio sopra i beni antichi, e neppure sopra i beni di nuovo acquisto dell' ultimo defunto, si contesta, che in quanto al primo punto riguardante i beni antichi, i Consiglieri più vecchi dissero di essersi sempre deciso contro alla femmina senza veruna difficoltà; per rispetto poi del secondo punto, cioè de' beni di nuovo acquisto, di essere accaduto due volte un tal esame; e che una volta sola se n'era dubitato. Si soggiugne però dal Presidente, ch'egli avea ritrovato, che 'l dubbio era nato nella causa
d' Isa-

(1) Capece decis. 159. in princ.

d' Isabella d' Aragona col Duca di Montalto , e che non fu deciso ; ma che essendo nato di nuovo il dubbio , un' altra volta fu deciso contro alle femmine *pro maxima parte votorum* . Aggiugne il Presidente di avere rinvenuta una postilla del Regio Consigliere Felice de Rubeis, di lui antecessore, in cui si dicea , che quantunque in una certa causa si avesse il Consiglio riservato un migliore esame , niente di menò avea poi profferita la decisione a favore del maschio nella causa di Annibale Macedonio co' Venati a dì 4. luglio 1560. , nella qual causa ci fa sapere lo stesso Presidente , ch' egli era stato l' Avvocato de' Venati . Finalmente conchiuse : *ex quibus S. C. in Regio Collaterali Consilio cum interventu duorum ex Dominis Regentibus absolvit conventos ab impetitione aëtricis , quæ prætendebat habere paragium in bonis ejus fratris consanguinei defuncti absque filiis , superstitibus fratre utrîque conjuncto , & consanguineo cum ipsa sorore ; & licet ex alio prætenderetur , quod aëtrix potuisset excludi , nihilominus hic punctus fuit plenissime discussus , & postquam est bis decisus , etiam in bonis de novo quæsitis cum interventu peritissimorum virorum , & seniorum , prævia sic plenissima discussione , dictum fuit has decisiones absque dubio esse servandas die 21. februarii 1576. (1) .*

Il Reggente Rovito rapporta la decisione fatta per la successione di Gio: Andrea Parnasi , alla quale concorreato Marco , e Giambattista Nastari , di lui nipoti, figli di Allegra, sorella del defunto , e Cassandra Nastari loro sorella germana da una parte ; e concorreato dall' altra Livia Bisanti, altra nipote del defunto, figliuola di Trusia, altra di lui sorella premorta , ed i Signori di Mezzacapo, figli di Vittoria, premorta sorella germana di detta Livia Bisanti . Il Rovito fu Avvocato de' Nastari , e Gio: Andrea de Giorgio fu Avvocato di Livia Bisanti . I punti da decidersi eran questi . I. Se Livia Bisanti essendo femmina , quantunque non sorella , potea concorrere alla successione con Marco , e Giambattista Nastari . II. Se insieme

(1) Decis. 87.

siem co' Nastari potea concorrere Cassandra loro sorella germana, o pure la parte di costei dovea accrescersi a' fratelli di lei. III. Se i Signori di Mezzacapo figli dell' altra premorta nipote del defunto poteano essere soccorsi dalla subingressione consuetudinaria. IV. E se finalmente la successione dovea deferirsi *in stirpem*, o pure *in capita*. Il Rovito reca la decisione fatta a di 13. maggio 1606. a ruote giunte dal S. C. coll' intervento del Presidente, colla quale fu dichiarato. I. Che la successione si fosse deferita *in capita*, e non *in stirpes*. II. Che la successione spettava non solamente a Marco, ed a Giambattista Nastari, nipoti del defunto *ex premortua sorore Allegra*, ma ancora a Livia Bisanti, anche nipote *ex altera premortua sorore Trusia*. III. Che i Signori di Mezzacapo figli di una nipote premorta non potessero concorrere *jure subingressionis consuetudinariae*. E solo si riserbò la provvidenza per dichiarare, se Cassandra sorella di Marco, e di Giambattista Nastari, dovess' essere esclusa, o pure dovesse la sua porzione accrescere a' fratelli germani. Queste son le parole, colle quali il Reggente Rovito ci ha lasciato memoria di tal decisione. *Die 13. maii 1606. junctis aulis fuit judicatum hereditatem Jo: Andree Parnassii spectavisse, & spectare ad Marcum, & Jo: Baptistam Nastaros, ac Liviam Bisante in capita, & non in stirpes, exclusis illis de Mezzacapo, salva provisione facienda quoad portionem Cassandrae, partibus plenius auditis (1).*

Dovendosi poi in sequela della rapportata decisione del Consiglio spiegare la riserbata provvidenza per la porzione di Cassandra Nastari, scrissero a favore de' fratelli di lei tre celebri uomini, Vincenzo Corcione, che fu quindi Presidente del S. C., Giambattista Migliore, e Carlo Brancacci rinomati per la loro perizia, specialmente nel diritto consuetudinario, i quali entrambi furon poi Regj Consiglieri: e nella loro dotta allegazione conservataci nella raccolta delle allegazioni degl' insigni Giurisconsulti Napolitani, fatta dal Reggente de Marinis, dimostrarono. I. La
esclu-

(1) Rovito tom. 1. cons. 23.

esclusione della sorella. II. Che la porzione di lei dovea accrescersi a' soli fratelli germani.

Per rispetto del primo punto sono notabili queste sensatissime loro ragioni. *Per consuetudinem erit Cassandra exclusa a bonis tantum intra districtum hujus Civitatis, per consuetudinem enim feminae non succedunt, sed debent maritari a fratribus secundum facultates, & paragium; ut ex text. in consuetudine SI MORIATUR, ut in §. SI MORIENTI, quod decedentibus fratribus, mulieres a praedicta successione repelluntur, quum fratres ipsas habeant maritare, nec causa exclusionis est dotatio, sed sexus, quia scilicet est foemina, & concurrat cum masculo: hinc consuetudo non attendit, quod tempore delatae successionis reperiat dotata, sed sufficit, quod frater paratus sit eam dotare. Unde Napod. IN CONSUETUDINE SI QUA MULIER, VERS. FRATRIBUS, NUM. 11. dicit: SOROR ERGO NON ADIBIT HEREDITATEM PRO PORTIONE SUA, CUM JAM ACCREVERIT FRATRI SUO PARATO EAM DOTARE: & paulo inferius: ACCRESGIT FRATRI PARATO EAM MARITARE: & propterea idem Napod. enarrando dispositiones jurium IN VERS. 9. NUM. 26. dicit, quod jus consuetudinum, secundum quod servatur praerogativa sexus, non excludit pure foeminas a successione, sed conditionaliter: si infra certum tempus dotentur de paragio, & hoc tantum in linea ascendenti, in linea vero collaterali absque temporis limitatione..*

Excluditur ergo foemina vigore consuetudinis, etiam a successione omnium collateralium ad instar juris Longobardorum, & in hoc sunt distinguendi plures casus.


Primus, quando soror concurrat cum fratre in successione alterius fratris praemortui, tunc ipsa a superstite fratre excluditur nedum a bonis paternis, vel a bonis ab alijs agnatis, & cognatis defuncti fratris obventis, sed etiam a noviter acquisitis. Ita fuit decisum in Collaterali Consilio in anno 1563. in causa Ducis Montis Alti cum D. Isabellâ de Aragonia, Actuario Caro, nunc De Felice, & idem fuit decisum in causa Petri de Oliverio cum Catharina de Oliverio, ut testatur Praes. de Franch. DEC. 87. IN PRINC.

Secundus est casus, quando ad successionem patrum concurrunt

ne-

egrino

sarano



(1) Presso il Regg. de Marin. alleg. 42.
 (2) Nella d. alleg. 42. n. 17.

grino a favore di Antonio Salvio, escluse le sorelle di lui
Giuseppa, e Vincenza, ed esclusi i figli di Salvatore, e
di Anna Salvio.

Napoli il dì 1. luglio 1795.

Giacinto Troysi.

VA 1
1546888